

CONSEGNA TO ORIGINALI

18/04/2019 *Ducel*



STATUTO SOCIALE

"ASSOCIAZIONE NORCINI BRESCIANI"
CF 91015790172

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - LOGO

Articolo 1

A norma dell'art. 36 e seguenti del codice Civile, è costituita un'associazione culturale denominata "Associazione Norcini Bresciani".

Articolo 2

L'associazione ha sede in Rovato, in via Cantine snc.

La sede dell'Associazione non può essere spostata al di fuori del territorio della provincia di Brescia.

Il Consiglio Direttivo, a semplice maggioranza, può deliberare lo spostamento della sede dell'Associazione sulla base di specifiche e dimostrate esigenze o opportunità, purché all'interno del comune di Rovato, dandone comunicazione a tutti i soci o mediante comunicazione scritta o nel corso della prima assemblea ordinaria disponibile.

Lo spostamento della sede al di fuori dal comune di Rovato e comunque all'interno della provincia di Brescia deve essere deliberato da una apposita Assemblea straordinaria dei soci.

Articolo 3

L'associazione si identifica con un logo di cui si allega una copia stampata a colori e così descritto:

- forma ovale in senso laterale, costituito da più campi concentrici;
- al centro, su un campo colore rosa chiaro, campeggia la figura stilizzata in nero di un suino;
- attorno a questo, separato da una sottile corona di colore bianco, un campo ovale di colore rosso su cui spicca, a lettere maiuscole e di colore rosa chiaro la scritta: ASSOCIAZIONE, nel semiovale superiore e NORCINI BRESCIANI nel semiovale inferiore;
- i due campi sono interrotti, sull'asse orizzontale, da due gruppi di foglie di quercia con ghiande; interruzione che interessa anche le due sottili corone ovali che chiudono il tutto, una di colore bianco e l'ultima di colore nero
- l'asse verticale dell'insieme è il 78% di quello orizzontale.

TITOLO II - FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 4

L'associazione è apolitica e apartitica, con durata illimitata nel tempo, non ha fini di lucro e la sua struttura è democratica. Opera con l'intento di promuovere le finalità previste dallo statuto.

Si esclude l'esercizio di qualsiasi attività commerciale che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento delle finalità sociali.

L'associazione è regolata dal presente statuto ed agisce nei limiti del codice civile, delle leggi statali e regionali che regolano l'attività dell'associazionismo e del volontariato, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Articolo 5

L'associazione ha le seguenti finalità:

- 1) valorizzare e promuovere la figura e il mestiere del norcino bresciano (masadur), come elemento di continuità delle tradizioni radicate sul territorio favorendo il mantenimento delle condizioni ideali affinché il mestiere non scompaia;
- 2) valorizzare e promuovere i prodotti del mestiere del norcino bresciano (masadur) in quanto tipici della salumeria tradizionale e rurale del territorio bresciano e nazionale;
- 3) promuovere e tutelare la professionalità degli iscritti all'associazione;
- 4) tutelare e valorizzare le produzioni suinicole di qualità, dalle fasi di allevamento degli animali, alla fase di trasformazione delle carni fino alla commercializzazione del prodotto finito;
- 5) aggiornare le conoscenze tecniche e normative degli associati per migliorare la qualità igienico-sanitaria e organolettica dei prodotti attraverso forme di collaborazione con gli enti che tutelano la salute pubblica.

TITOLO III - MODALITA' APPLICATIVE

Articolo 6

L'Associazione si prefigge di perseguire le finalità statutarie attraverso le seguenti modalità:

- 1) perseguire l'esperienza della formazione professionale di nuovi norcini con corsi specifici;
- 2) organizzare convegni, corsi, mostre, dimostrazioni, attività di formazione professionale, attività culturali nelle scuole, progetti educativi scolastici ed extra-scolastici, produrre strumenti audiovisivi e multimediali o quant'altro sia utile per favorire l'approfondimento tecnico in materia di norcineria e per divulgare la conoscenza ad un più vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell'associazione;
- 3) partecipare a fiere, manifestazioni ed altri eventi attinenti il proprio ambito di interesse per diffondere gli scopi associativi;
- 4) identificare e caratterizzare, mediante un disciplinare di produzione, i vari prodotti dell'attività del norcino bresciano (masadur) ottenuti secondo la tradizione delle diverse aree territoriali provinciali nonché i prodotti dell'attività dell'Associazione;
- 5) prevedere la costituzione di un panel test costituito da esperti assaggiatori di salumi per la caratterizzazione organolettica dei salumi tradizionali bresciani e di altre aree territoriali, anche a seguito di incarico da parte di enti od aziende pubbliche o private;
- 6) promuovere scambi culturali, professionali e di collaborazione con altre associazioni o enti;
- 7) essere, per gli associati, momento di confronto costruttivo sulle questioni tecniche e burocratiche inerenti l'attività e il mestiere di norcino;
- 8) elaborare, autonomamente o su incarico di enti pubblici ed organismi privati, studi e ricerche, progetti di promozione o strutture e provvedimenti utili per realizzare le finalità associative;
- 9) editare e pubblicare un notiziario informativo e/o altre pubblicazioni periodiche e non, utili per realizzare le finalità dell'associazione, da divulgare fra i soci;
- 10) attuare alcuni servizi od agevolazioni ai propri Soci, o a quelli di associazioni collegate, in relazione al sostegno del mestiere del norcino e alla diffusione della relativa attività;
- 11) ottenere per i propri Soci, e per quelli di associazioni collegate, speciali facilitazioni ed agevolazioni da parte di altri enti, in relazione all'esercizio del mestiere del norcino;
- 12) favorire i propri Soci, e quelli di associazioni collegate, nell'acquisto di materiali e beni collegati all'attività istituzionale, anche mediante il ricorso alla stipula di apposite convenzioni;
- 13) effettuare la produzione e la vendita dei salumi preparati secondo la tecnica tradizionale della zona senza fine di lucro ma con lo scopo precipuo di coprire i costi sostenuti nell'esercizio dell'attività associativa;
- 14) stipulare contratti di sponsorizzazione con imprese o enti;
- 15) compiere ogni atto utile al raggiungimento degli scopi sociali.

TITOLO IV - SOCI

Articolo 7

L'Associazione è composta da tre categorie di Soci: Soci fondatori, Soci ordinari e Soci onorari.

I Soci fondatori sono coloro che hanno partecipato alla fondazione dell'associazione.

I Soci ordinari sono quelli che accettano lo Statuto e che condividono gli scopi dell'associazione e si impegnano a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento. Essi possono essere sia persone fisiche che giuridiche, pubbliche o private (associazioni, enti o altre organizzazioni legalmente costituite)

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. Alla data di presentazione della domanda di ammissione tutti i soci devono essere maggiorenni.

In base alle disposizioni della legge 675/97, tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci.

La consegna o l'invio della tessera è da intendersi anche quale atto di ammissione da parte dell'associazione.

I Soci onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo per particolari meriti connessi alle finalità dell'Associazione. Essi non sono tenuti al versamento della quota associativa e non hanno diritto di voto.

Articolo 8

I soci fondatori e i soci ordinari possiedono gli stessi diritti. Possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall'associazione ed intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie.

Tutti i soci hanno diritto di voto, che possono esercitare direttamente o per delega scritta, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dalla quota associativa versata.

Allo scopo di garantire l'effettiva partecipazione alla vita dell'Associazione, i soci hanno diritto alle informazioni ed al controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto. Hanno facoltà di accesso a tutti gli atti e ai documenti, anche contabili, in conto all'associazione, e comunque a tutti gli atti deliberativi dell'Associazione. In tal caso, sono tenuti a presentare richiesta scritta motivata al Consiglio direttivo.

Per favorire la circolazione delle informazioni tra i soci, si istituisce una riunione mensile dei soci finalizzata all'aggiornamento e alla programmazione delle attività e delle problematiche associative.

I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti sociali e di pagare annualmente la quota sociale di adesione.

I soci che desiderano svolgere attività a favore dell'associazione devono eseguire gli incarichi ricevuti e i lavori preventivamente concordati adeguandosi ai regolamenti interni dell'associazione.

Le prestazioni fornite dai soci sono normalmente a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese vive sostenute. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, affidando un incarico professionale o altro incarico retribuito, per delibera del Consiglio Direttivo.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Articolo 9

Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

La qualità di associato cessa esclusivamente per:

- recesso o morte del socio;
- mancato pagamento della quota sociale annua entro il 31 marzo, nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata;
- esclusione per gravi motivi, danno morale o materiale, da disporre a cura del Consiglio Direttivo.

In caso di esclusione per delibera del Consiglio Direttivo, la decisione deve essere comunicata a mezzo lettera raccomandata al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'assemblea dei soci nella prima riunione utile.

Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato.

I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versato.

I soci esclusi possono opporsi al provvedimento del Consiglio Direttivo di fronte al Consiglio dei Probiviri entro 30 giorni dalla relativa comunicazione. In caso di conferma del provvedimento di esclusione la decisione del Consiglio dei Probiviri dovrà essere ratificata dalla successiva Assemblea dei Soci. La decisione dell'assemblea è inappellabile.

TITOLO V - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 10

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;



- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Collegio dei Revisori dei conti.

Articolo 11

L'assemblea dei soci è composta da tutti gli iscritti in regola con il pagamento della quota sociale ed è l'organo sovrano dell'associazione.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria è convocata entro il mese di aprile di ogni anno allo scopo di:

- a) discutere ed approvare la relazione morale presentata dal Consiglio direttivo;
- b) discutere ed approvare il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto economico predisposti dal Consiglio direttivo e già approvato dal Collegio dei Revisori dei conti;
- c) discutere ed approvare il programma annuale dell'associazione proposto dal Consiglio direttivo;
- d) ratificare le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio direttivo;
- e) discutere ed approvare i regolamenti per la disciplina delle attività dell'associazione redatti dal Consiglio direttivo;
- f) procedere al rinnovo, se scadute, delle seguenti cariche associative: Consiglio direttivo, Collegio dei Probiviri, Collegio dei Revisori dei conti;
- g) discutere e deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza relativa. Quando però il numero dei soci presenti è inferiore al 20% degli iscritti, qualsiasi delibera deve essere presa con la maggioranza dei due terzi dei presenti.

Per l'elezione delle cariche associative si procede con votazione segreta su lista aperta tra i soci regolarmente iscritti che abbiano fatto pervenire al Segretario la loro disponibilità a candidarsi entro e non oltre 15 giorni precedenti la data delle elezioni.

Sulla scheda elettorale potrà essere indicato un massimo di nove preferenze per l'elezione del Consiglio direttivo, tre preferenze per l'elezione del Collegio dei Probiviri e tre preferenze per l'elezione del Collegio dei Revisori dei conti.

L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci presenti.

Essa è convocata per discutere e deliberare:

- a) le modifiche dello statuto approvate dal Consiglio direttivo;
- b) lo scioglimento dell'associazione, per qualunque causa. In tal caso, il suo patrimonio verrà obbligatoriamente devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge; il destinatario del patrimonio sarà individuato dall'assemblea finale dei soci;
- c) il trasferimento della sede legale al di fuori del comune di Rovato e comunque entro la provincia di Brescia.

L'assemblea straordinaria va tenuta entro 60 giorni dalla data della richiesta, che deve essere motivata e può essere fatta:

- a) dal Consiglio direttivo;
- b) dal Collegio dei Revisori dei conti;
- c) da un numero di soci che rappresentino un quinto degli associati regolarmente iscritti.

Sia l'assemblea ordinaria che quella straordinaria:

1. sono convocate dal Presidente mediante: a) comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, inviata ai soci regolarmente iscritti almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione; b) avviso inserito nel sito Internet dell'associazione;
2. sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli iscritti, in

seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti;

3. deliberano con voto palese, tranne nel caso di problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto ed è ammessa al massimo una sola delega per socio.

L'assemblea prima di iniziare deve nominare un proprio Presidente.

Esso ha il compito di: leggere l'ordine del giorno in apertura di assemblea; accogliere interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti; mantenere l'ordine nel corso delle sedute e curare che ogni singolo Socio possa esprimere le proprie opinioni indisturbato; curare che venga rispettato l'ordine del giorno; dare lettura dei risultati delle mozioni approvate e del testo definitivo di tutte le deliberazioni adottate dall'assemblea.

Il segretario dell'assemblea di norma è il Segretario dell'associazione. In caso di sua vacanza, l'assemblea, su indicazione del Presidente della stessa, procede a conferire l'incarico ad un socio.

Le riunioni dell'assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, sottoscritto dal Presidente e raccolte in un libro verbali dell'assemblea. A tale verbale si allegano le deliberazioni, le mozioni, i bilanci ed i rendiconti approvati dall'assemblea. Esso resta sempre depositato presso la sede ed ogni socio può consultarlo.

Nel caso di assemblea elettiva, prima di procedere alle votazioni l'assemblea elegge un apposito Comitato elettorale costituito da tre soci non iscritti nelle liste elettorali, con il compito di gestire tutte le operazioni di voto. Al suo interno viene eletto un Presidente e un Segretario verbalizzante.

Entro 10 giorni dalla data dell'assemblea elettiva, il Presidente del comitato elettorale convoca i neoeletti del Consiglio direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei conti per procedere all'elezione al proprio interno delle cariche istituzionali previste dal presente statuto.

Articolo 12

Il Consiglio Direttivo è composto da nove membri eletti dall'Assemblea dei soci e dura in carica due anni. I suoi membri sono rieleggibili. In caso di parità di voti, fra un Socio ordinario e un Socio fondatore, dell'ultimo avente diritto (nono Consigliere) sarà eletto il Socio fondatore più anziano.

Il Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito dall'Assemblea, è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per l'attuazione delle delibere programmatiche assembleari e per la direzione ed amministrazione dell'associazione.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio può, dallo stesso, essere dichiarato decaduto.

Il Consigliere che, per qualsiasi motivo, cessa dalla carica viene sostituito dal Consiglio Direttivo con il primo dei non eletti e, in caso di esaurimento dei candidati non eletti, con un socio cooptato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato:

- a) almeno una volta al mese, di norma l'ultimo martedì di ogni mese, tranne agosto, mentre per dicembre sarà, di norma, quello della settimana precedente il Natale. In caso di mancata trattazione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno, il Consiglio Direttivo dovrà essere riconvocato entro la settimana successiva;
- b) a seguito di richiesta scritta motivata indirizzata al Presidente di almeno un terzo dei suoi componenti.

L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno:

- a) deve pervenire ai destinatari almeno 5 giorni prima della data di convocazione;
- b) deve essere pubblicato sul sito Internet dell'associazione;
- c) deve essere inviato anche ai Revisori dei conti. Essi non hanno facoltà di voto sulle delibere consiliari, ma possono fare inserire a verbale le loro dichiarazioni.

L'ordine del giorno è stabilito dal Presidente, sentito il Segretario. Entro cinque giorni dalla data della convocazione del Consiglio Direttivo, i singoli Consiglieri propongono argomenti da inserire nell'ordine del giorno mediante comunicazione, anche verbale, al Segretario.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando sono presenti almeno i due terzi dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno a maggioranza dei presenti. In caso di parità, vale il voto del Presidente.

Le delibere di modifica dello statuto sono assunte con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo e dovranno essere successivamente ratificate da una apposita assemblea straordinaria dei soci.

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale a cura del Segretario o di chi, in sua assenza, ne fa le veci per nomina del Consiglio Direttivo su proposta del Presidente. Tale verbale, letto, approvato e sottoscritto da tutti i Consiglieri presenti nella relativa riunione, viene trascritto su apposito registro dei verbali del Consiglio Direttivo. Inoltre dovrà essere pubblicizzato presso i soci mediante:

- a) affissione di copia all'albo presso la sede sociale;
- b) pubblicazione nell'area riservata ai soci del sito Internet dell'associazione;
- c) comunicazione diretta ai soci durante la riunione mensile.

Al Consiglio Direttivo sono assegnate le seguenti funzioni:

- a) promuovere le iniziative e le manifestazioni volte al perseguimento dei fini sociali;
- b) decidere sulle richieste di partecipazione a manifestazioni, eventi ed altre iniziative;
- c) amministrare il patrimonio;
- d) analizzare mensilmente i dati relativi al rendiconto di cassa, situazione dei tesseramenti e giacenza del prodotto finito;
- e) deliberare la convocazione dell'assemblea dei soci sia ordinaria che straordinaria da parte del Presidente;
- f) presentare annualmente all'assemblea dei soci la relazione morale e finanziaria comprensiva di bilanci, consuntivo e preventivo, redatti dal Tesoriere; tali bilanci devono essere sottoposti al giudizio del Collegio dei revisori dei conti almeno 30 giorni prima della data dell'assemblea dei soci;
- g) istituire fra i soci "gruppi di lavoro" e individuare "funzioni" per meglio ottimizzare, coordinare e gestire le diverse attività sociali;
- h) assumere i provvedimenti disciplinari di propria competenza, tra cui deliberare l'esclusione dei soci in conformità con il presente statuto, salva la successiva ratifica dell'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 9 dello stesso;
- i) proporre e deliberare modifiche allo statuto dell'associazione;
- j) deliberare, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, l'ammissione dei nuovi soci all'associazione;
- k) stabilire annualmente l'importo della quota sociale di adesione all'associazione;
- l) redigere regolamenti per disciplinare specifici aspetti dell'attività associativa, da sottoporre successivamente all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- m) deliberare eventuali donazioni a scopo umanitario o scientifico.

Qualunque iniziativa che coinvolga l'associazione non può essere presa se non dopo l'approvazione del Consiglio direttivo.

Il Consiglio Direttivo neo eletto designa nel suo ambito il Presidente, il Vice-presidente, il Segretario, il Tesoriere ed affida, anche di propria iniziativa, ulteriori incarichi ritenuti necessari. Per la nomina a tali cariche, è necessario il voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui, per dimissioni, recesso o decesso, venga meno la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente o il consigliere di maggiore età restato in carica provvede senza indugio alla convocazione dell'Assemblea dei soci per la ricostituzione dell'organo amministrativo.

Articolo 13

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione, convoca e presiede il Consiglio direttivo e convoca l'Assemblea dei soci. In caso di sua assenza è sostituito dal Vice-Presidente. Per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza può delegare altri membri del Consiglio Direttivo oppure altri soci.

In caso di urgenza il Presidente, sentito i consiglieri competenti, può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'associazione nonché prendere decisioni su iniziative che coinvolgano l'associazione, con ratifica da parte del Consiglio Direttivo nella seduta successiva.

In ottemperanza alle decisioni del Consiglio direttivo, dispone dei fondi sociali tramite il tesoriere.

Può essere eletto per un massimo di due mandati consecutivi, trascorsi i quali può essere rieletto dopo una vacanza di

almeno 4 anni.

Articolo 14

Il Segretario:

- a) cura la convocazione delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'assemblea dei soci con relativo ordine del giorno;
- b) raccoglie e trasmette al Presidente le proposte per l'ordine del giorno del Consiglio direttivo suggerite dai consiglieri e/o raccolte nella riunione mensile dei soci;
- c) redige i verbali delle riunioni del Consiglio direttivo, dell'assemblea dei soci e gli altri libri associativi;
- d) cura la riscossione delle quote sociali e tiene aggiornato il libro dei soci;
- e) è responsabile della tenuta dell'archivio;
- f) svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio direttivo.

Articolo 15

Il Tesoriere:

- a) tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa;
- b) predisporre i bilanci dell'associazione;
- c) cura pagamenti ed incassi, adeguatamente documentati, secondo le indicazioni impartite dal Co
- d) presenta mensilmente al Consiglio direttivo la situazione patrimoniale e l'andamento dei flussi di cassa tramite prospetto analitico, da allegare al verbale della seduta consiliare.

Articolo 16

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri ed è nominato ogni due anni dall'Assemblea ordinaria. Esso nomina al suo interno un Presidente.

Su richiesta del Consiglio direttivo:

- a) giudica, sentite le parti, sulle eventuali controversie inerenti al rapporto associativo tra i soci e gli organi dell'associazione;
- b) giudica sui ricorsi dei soci circa l'esclusione deliberata dal Consiglio direttivo;
- c) formula un giudizio su quanto sottoposto al suo esame.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri devono essere ratificate dalla prima Assemblea dei soci.

La carica di Probiviro è incompatibile con qualunque altra carica od incarico all'interno dell'associazione.

Articolo 17

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri, che possono essere anche soci, ed è nominato ogni due anni dall'Assemblea Ordinaria. Esso nomina al suo interno un Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei conti:

- a) controlla la correttezza della gestione economico-finanziaria in relazione alle norme di legge e di statuto;
- b) predisporre una relazione sui bilanci annuali trasmessi dal Consiglio direttivo da restituire allo stesso almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea dei soci.

La carica di Revisore dei conti è incompatibile con qualunque altra carica od incarico all'interno dell'associazione.

Articolo 18

Le cariche degli organi dell'associazione sono elettive e gratuite salvo il rimborso spese sostenute per ragioni d'ufficio.

TITOLO VI - IL PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Articolo 19

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative e contributi degli aderenti;
- b) sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o estere;
- c) sovvenzioni e contributi dell'Unione Europea, dello Stato, di istituzioni o di enti pubblici, nazionali o esteri;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive in ottemperanza alle finalità statutarie;

- f) donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali;
- g) da iniziative promozionali;
- h) da rimanenze di specifiche gestioni economiche;
- i) da sponsorizzazioni da parte di imprese o enti.

Il Consiglio Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'Associazione.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con lo statuto interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'Associazione e arricchire il suo patrimonio.

Articolo 20

L'esercizio finanziario va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Sulla base delle indicazioni predisposte dal Tesoriere, il Consiglio Direttivo entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio redige il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria annuale.

Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell'associazione durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione, previa richiesta - anche verbale - al Segretario dell'associazione.

Il bilancio è composto da un rendiconto economico e da un rendiconto finanziario; il rendiconto economico evidenzia analiticamente le uscite e le entrate secondo criteri di cassa, il rendiconto finanziario evidenzia la situazione patrimoniale dell'associazione elencando distintamente la liquidità, i debiti, i crediti, il valore stimato del magazzino e degli altri beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

È vietato distribuire ai soci o a terzi, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente.

DATO in Rovato, li 25.06.2010



Il Presidente dell'Assemblea

Sig. B. A. Ames



Registrato a CHIARI
 il 05/07/2010
 al n. 3363 serie 3
 esatti € 178,00

IL DIRETTORE

PER DELEGATO DEL DIRETTORE
 dott.ssa Anna Cannizzaro

